

Art. 15
(Consulta degli studenti)

1. La Consulta degli studenti è organo di coordinamento delle rappresentanze studentesche dell'Ateneo.
2. La Consulta degli studenti è composta dai propri rappresentanti in seno agli Organi dell'Ateneo, vale a dire da:
 - a) il rappresentante degli studenti nel Senato Accademico;
 - b) il rappresentante degli studenti nel Consiglio dell'Università;
 - c) i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento;
 - d) i rappresentanti degli studenti del Patto Territoriale.
3. La Consulta degli studenti esprime parere agli organi competenti, nelle parti riguardanti la didattica e i servizi agli studenti, in merito a:
 - a) bilancio di previsione annuale;
 - b) documento di programmazione strategica triennale di Ateneo;
 - c) regolamenti di funzionamento;
 - d) norme generali sulle contribuzioni a carico degli studenti e sul diritto allo studio.
4. La Consulta degli studenti invia agli organi di governo dell'Ateneo proposte e interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda la didattica e i servizi agli studenti. Gli organi dell'Ateneo sono tenuti a rispondere alle proposte e alle interrogazioni.
5. Il funzionamento della Consulta degli studenti e l'elezione dei suoi componenti sono stabiliti in un apposito regolamento, emanato dal Consiglio dell'Università, su proposta della Consulta degli studenti.
6. I componenti della Consulta degli studenti restano in carica per due anni accademici e sono nominati con decreto del Rettore.
7. L'Università garantisce alla Consulta degli studenti risorse e strutture per l'espletamento dei propri compiti.

Art. 16
(Funzioni del Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale esercita le seguenti funzioni:
 - a) supporta il Rettore nella definizione dei documenti di programmazione strategica;
 - b) supporta gli organi dell'Ateneo nella definizione dei documenti di bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo;
 - c) supporta gli organi dell'Ateneo nella redazione della relazione concernente i risultati delle attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati;
 - d) coadiuva gli organi nella rilevazione periodica del fabbisogno quali-quantitativo di personale tecnico-amministrativo di cui agli articoli 62 e 63 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, elaborando proposte in merito ai profili di ruolo e alla ripartizione del personale medesimo tra le strutture di servizio;
 - e) cura l'attuazione dei documenti di programmazione e delle direttive generali definite dal Consiglio dell'Università;
 - f) adotta gli atti in materia di organizzazione delle strutture di servizio e di gestione del personale tecnico amministrativo;
 - g) per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, conferisce gli incarichi e i correlati obiettivi, attribuendo le risorse professionali, strumentali e finanziarie connesse alla loro realizzazione;
 - h) dirige, coordina, controlla l'attività dei coordinatori di dipartimento e dei responsabili dei centri di servizio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;